LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 96

Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione od acquisto da persone non autorizzate alla vendita

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 150, se trattasi di sali; da. L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, e' punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Versione in vigore dal 20 maggio 1945, non più in vigore dal 6 luglio 1945 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	II — Delle contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-96-vendita-di-generi-di-monopolio-senza-autorizzazione-od-acquisto-da/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it